

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile Direzione
Controllo federale delle finanze
Monbijoustrasse 45
3003 Berna

Procedura di consultazione relativa alla revisione della Legge sul Controllo federale delle finanze: presa di posizione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Signor Direttore,

il 26 maggio 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Controllo federale delle finanze (CFF) di lanciare una procedura di consultazione della Legge sul Controllo federale delle finanze; a questo proposito il Consiglio di Stato del Cantone Ticino prende posizione nei termini che seguono.

Il Consiglio di Stato saluta favorevolmente le modifiche poste in consultazione, che permettono di chiarire ulteriormente la sorveglianza finanziaria in materia di IFD, così pure di introdurre una prassi unica valida in tutti i Cantoni. Inoltre la modifica proposta permette di intensificare la collaborazione tra le istanze federali e quelle cantonali, come già avviene a esempio in materia di NPC. Il Consiglio di Stato ritiene auspicabile che un controllo efficace dei dati fiscali, nella fattispecie i dati dell'IFD, sia definito e coordinato tra le differenti istanze federali e cantonali, così da garantire un trattamento paritario e possibilmente univoco in tutti i Cantoni.

La Legge sull'imposta federale diretta del 14.12.1990, segnatamente gli art. 102 e 103, demandano all'Amministrazione federale delle finanze il compito di espletare i controlli e la consultazione degli incarti fiscali. Il Controllo federale delle finanze dovrebbe pertanto procedere alle verifiche della tenuta dei registri fiscali, delle modalità di incasso e della tenuta corretta della contabilità, così come della verifica del sistema di controllo interno, come stabilito dalla modifica dell'art. 16, cpv. 1 della Legge sul Controllo federale delle finanze.


A questo proposito il Consiglio di Stato ritiene importante specificare meglio, per evitare dubbi di interpretazione, che i controlli non siano indirizzati alla revisione degli incarti fiscali e degli elementi di tassazione, ma rimanga limitata ai sensi dell'art. 16, cpv. 1, che dovrebbe pertanto essere completato nei seguenti termini: *"Dai controlli sono escluse le verifiche degli incarti fiscali e degli elementi di tassazione"*.

Per quanto attiene alla collaborazione con gli organi cantonali, così come proposta all'art. 16, cpv. 3, il Consiglio di Stato aderisce favorevolmente alla modifica, in quanto questo tipo di collaborazione ha già dato risultati positivi in altri settori dell'Amministrazione, come a esempio in ambito della NPC o delle strade nazionali.

Vogliate gradire l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



L. Pedrazzini

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia p.c. a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni, Residenza
- Direzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Residenza
- Controllo cantonale delle finanze, Residenza
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza